

Policy per l'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo

PREMESSA.

Per *riciclaggio* si intende quanto definito dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1998 contro il traffico illecito di stupefacenti, e consiste in ciascuna delle seguenti attività:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il *riciclaggio* è solitamente rappresentato come un processo in tre stadi:

- introduzione (placement): i proventi da reato, anche non colposo, mediante una serie di operazioni vengono raccolti e collocati presso istituzioni finanziarie e/o non finanziarie;
- stratificazione (layering): è attuato mediante il compimento di una serie di operazioni finanziarie complesse, anche apparentemente non collegate tra di loro, dirette a ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari;
- impiego (integration): si riutilizzano i proventi delle attività criminali nell'economia legale in modo tale da apparire formalmente di origine legale.

I tre stadi non sono statici e possono sovrapporsi: l'utilizzo delle istituzioni finanziarie per finalità criminali può avvenire in uno qualunque degli stadi sopra descritti.

Per *finanziamento del terrorismo* si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

Linee guida

La policy aziendale per le problematiche *riciclaggio e finanziamento al terrorismo*, prevede attività di prevenzione di LUSO SPA si fondano:

- Sul coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi;
- Sul controllo delle transazioni effettuate;
- Sul rigore e la profondità nell'analisi delle operazioni sospette;
- Sull'attività di Auditing e di Formazione;
- sulla priorità che si dà alla prevenzione rispetto agli interessi commerciali.

La prevenzione del *riciclaggio* ha un ruolo strategico per l'azione di repressione di fenomeni criminali ed è basata sui seguenti principi :

- Adeguata verifica della clientela ovvero Customer Due Diligence;
- Conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni;
- Adozione di adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, tra cui gli audit interni;
- Segnalazione di operazioni sospette.